







Allegato n. 10

#### PATTO DI INTEGRITA'

tra

## L'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DELL'AQUILA E L'OPERATORE ECONOMICO

Procedura aperta ai sensi degli artt. 71 e 108 del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i., articolata in n. 8 lotti, per la fornitura di apparecchiatura e strumentazione elettronica/informatica per la misura, acquisizione ed elaborazione di dati e segnali per la prototipazione di dispositivi necessari all'interno dell'attività di ricerca del Progetto Vitality.

**CIG: B23E0EA326 - Lotto 1** 

CIG: B23E0EB3F9 - Lotto 2

CIG: B23E0EC4CC - Lotto 3

CIG: B23E0ED59F - Lotto 4

CIG: B23E0EE672 - Lotto 5

**CIG: B23E0EF745 – Lotto 6** 

CIG: B23E0F0818 - Lotto 7

CIG: B23E0F18EB - Lotto 8

CUP: E13C22001060006

CUI: F01021630668202400009

Il Patto di integrità è lo strumento che l'Università degli Studi dell'Aquila adotta al fine di disciplinare i comportamenti degli operatori economici e del personale, sia interno che esterno, nell'ambito delle procedure di affidamento e gestione degli appalti di lavori, servizi e forniture di cui al D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i..

Questo Patto d'Integrità stabilisce la reciproca obbligazione dell'Università degli Studi dell'Aquila e dei partecipanti alla gara in oggetto di conformare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza, nonché l'espresso impegno anti-corruzione di non offrire, accettare o richiedere somme di denaro o qualsiasi altra ricompensa, beneficio, sia direttamente che indirettamente tramite intermediari, al fine dell'assegnazione del contratto e/o al fine di distorcerne la relativa corretta esecuzione.









# Il presente Patto costituisce parte integrante della documentazione e di gara e del successivo contratto.

<u>Deve essere obbligatoriamente sottoscritto e presentato insieme all'offerta da ciascun</u> partecipante alla gara in oggetto.

<u>La mancata consegna di questo documento debitamente sottoscritto dal titolare o</u> rappresentante legale del soggetto concorrente comporterà l'esclusione automatica dalla gara.

Per quanto non disciplinato espressamente dal presente Patto si rinvia al Codice Etico/di Comportamento dell'Università degli Studi dell'Aquila disponibile sul sito dell'Ateneo che si intende qui integralmente richiamato e di cui il contraente dichiara di aver preso visione.

## Obblighi dell'operatore economico nei confronti della Stazione Appaltante

L'operatore economico dichiara di:

- a) non aver fatto ricorso e si obbliga a non ricorrere ad alcuna mediazione o ad altra opera di terzi finalizzata all'aggiudicazione e/o gestione del contratto;
- b) di non aver condizionato e si impegna a non condizionare il procedimento amministrativo con azioni dirette a influenzare il contenuto del bando o altro atto equipollente;
- c) non aver corrisposto, né promesso di corrispondere, e si impegna a non corrispondere né promettere di corrispondere ad alcuno, direttamente o tramite terzi, ivi compresi soggetti collegati o controllati, somme di danaro o altre utilità finalizzate all'aggiudicazione o finalizzate a facilitare la gestione del contratto;
- d) dichiara con riferimento alla specifica procedura di affidamento di non aver preso parte né di aver praticato intese o adottato azioni, e si impegna a non prendere parte e a non praticare intese o adottare azioni, tese a restringere la concorrenza o il mercato;
- e) dichiara altresì, che l'offerta è stata predisposta nel pieno rispetto della predetta normativa;
- f) si impegna a segnalare alla Amministrazione aggiudicatrice qualsiasi illecito tentativo da parte di terzi di turbare o distorcere le fasi della procedura di affidamento e dell'esecuzione del contratto;
- g) si impegna a segnalare alla Amministrazione aggiudicatrice qualsiasi illecita richiesta o pretesa da parte di dipendenti dell'Amministrazione o di chiunque possa influenzare le decisioni relative alla procedura di affidamento o di esecuzione del contratto con le modalità e gli strumenti messi a disposizione dall'Amministrazione medesima;
- h) si impegna, qualora i fatti di cui ai precedenti punti f) e g) costituiscano reato, a sporgere denuncia all'autorità giudiziaria o alla polizia giudiziaria;
- i) di non aver esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto dell'Università negli ultimi tre









anni, pena l'esclusione dalla presente procedura e la nullità del contratto ai sensi dell'art. 53 bis D.Lgs n. 165/2001. In questo caso è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti.

- j) di non aver stipulato altri contratti con l'Università degli Studi dell'Aquila e/o di aver stipulato i seguenti contratti (*in caso positivo indicare quali in apposita dichiarazione allegata al presente patto*):
- k) di non essere interessato a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici di qualunque genere da parte dell'Università degli Studi dell'Aquila (<u>in</u> caso positivo indicare quali in apposita dichiarazione allegata al presente patto);
- non sussistono rapporti di parentela e/o affinità tra i titolari, gli amministratori, i soci e i dipendenti stessi con i dirigenti o dipendenti dell'Università degli Studi dell'Aquila (in caso <u>in</u> caso positivo indicare quali in apposita dichiarazione allegata al presente patto);
- m) ) in conformità al D.Lgs. n. 165/2001, art. 53, comma 16-ter (pantouflage/revolving doors), di non aver esercitato negli ultimi tre anni poteri autoritativi o negoziali per conto dell'Ateneo, poiché, i dipendenti che versino in tale condizione non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri. I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto dal precedente periodo sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti. Sono infatti esclusi dalle procedure di affidamento i soggetti che versino nella condizione di cui sopra.

L'operatore economico aggiudicatario si impegna ad adempiere con la dovuta diligenza alla corretta esecuzione del contratto.

## Obblighi dell'Università degli Studi dell'Aquila in qualità di Stazione appaltante

## L'Amministrazione aggiudicatrice:

- a) si obbliga a rispettare i principi di trasparenza e integrità già disciplinati dal Codice di comportamento del personale e, in mancanza dal D.P.R. n. 62/2013 "Regolamento recante il Codice di comportamento dei dipendenti pubblici a norma dell'art. 54 del D.Lgs. n. 165/2001", nonché le misure di prevenzione della corruzione inserite nel Piano triennale di prevenzione vigente;
- b) si obbliga a non influenzare il procedimento amministrativo diretto a definire il contenuto del bando o altro atto equipollente al fine di condizionare le modalità di scelta del contraente;
- c) si obbliga a non richiedere, a non accettare ed a non ricevere, direttamente o tramite terzi,

3









somme di danaro o altre utilità finalizzate a favorire la scelta di un determinato operatore economico;

- d) si obbliga a non richiedere, a non accettare ed a non ricevere direttamente o tramite terzi, somme di danaro o altre utilità finalizzate a influenzare in maniera distorsiva la corretta gestione del contratto;
- e) si impegna a segnalare al proprio Responsabile per la prevenzione della corruzione qualsiasi illecito tentativo da parte di terzi di turbare o distorcere le fasi di svolgimento delle procedure di affidamento nell'esecuzione del contratto, con le modalità e gli strumenti messi a disposizione dall'Amministrazione di appartenenza;
- f) si impegna a segnalare al proprio Responsabile per la prevenzione della corruzione qualsiasi illecita richiesta o pretesa da parte di operatori economici o di chiunque possa influenzare le decisioni relative alla procedura di affidamento o di esecuzione del contratto, con le modalità e gli strumenti messi a disposizione dall'Amministrazione di appartenenza;
- g) si impegna, qualora i fatti di cui ai precedenti punti e) ed f) costituiscano reato, a sporgere denuncia all'autorità giudiziaria o alla polizia giudiziaria;
- h) si impegna all'atto della nomina dei componenti la commissione di gara, a rispettare le norme in materia di incompatibilità e inconferibilità di incarichi di cui al D.Lgs. n. 39/2013;
- i) si impegna a far sottoscrivere ai componenti della predetta Commissione la dichiarazione di assenza di cause di incompatibilità e inconferibilità di incarichi e quella con cui ciascuno del componenti assume l'obbligo di dichiarare il verificarsi di qualsiasi situazione di conflitto di interesse e in particolare di astenersi in tutte le situazioni in cui possano essere coinvolti, oltre che interessi propri e di propri parenti, affini entro il secondo grado, del coniuge o di conviventi, interessi di:
  - persone con le quali abbia rapporti di frequentazione abituale;
  - soggetti ed organizzazioni con cui egli (o il coniuge) abbia causa pendente o grave inimicizia o rapporti di credito o debito significativi;
  - soggetti od organizzazioni di cui sia tutore, curatore, procuratore o agente;
  - enti, associazioni anche non riconosciute, comitati, società o stabilimenti di cui sia amministratore, o gerente, o nelle quali ricopra cariche sociali e/o di rappresentanza;
  - in ogni altro caso in cui esistano gravi ragioni di opportunità e convenienza.

L'Amministrazione aggiudicatrice si impegna ad adempiere con la dovuta diligenza alla corretta esecuzione del contratto e a verificare nel contempo la corretta esecuzione dalle controprestazioni.

## Violazione del Patto di Integrità

La violazione da parte dell'operatore economico, sia in veste di concorrente che di aggiudicatario, di uno degli impegni previsti a suo carico dal presente patto di integrità può comportare, secondo la gravità della violazione rilevata e la fase in cui la violazione è accertata:









- l'esclusione dalla procedura di affidamento;
- la risoluzione di diritto del contratto;
- perdita o decurtamento dal 10% al 50% dei depositi cauzionali o altre garanzie depositate all'atto dell'iscrizione;
- interdizione del concorrente a partecipare ad altre gare indette dalla medesima Stazione appaltante per 4 anni.

La sanzione da applicare sarà individuata in concreto secondo il criterio di colpevolezza, gradualità e proporzionalità in rapporto alla gravità della violazione rilevata.

La violazione degli obblighi assunti dalle parti, di cui al presente Patto di integrità, e l'applicazione delle relative sanzioni è accertata e dichiarata, con garanzia di adeguato contradditorio.

Il presente Patto di Integrità e le relative sanzioni applicabili resteranno in vigore sino alla completa esecuzione del contratto assegnato a seguito della gara in oggetto.

Ogni controversia relativa all'interpretazione ed esecuzione del presente Patto d'Integrità fra l'Università degli Studi dell'Aquila e i concorrenti e tra gli stessi concorrenti, sarà risolta dall'Autorità Giudiziaria competente.

L'Aquila,

IL DIRETTORE GENERALE

Dott. Pietro Di Benedetto

Data,

TIMBRO DELLA SOCIETA' E FIRMA
DEL RAPPRESENTANTE LEGALE